

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 104° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari» (143-501-B) (Risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . Pag. 2, 9  
FILETTI (MSI-DN) ..... 8

«Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto» (509), d'iniziativa del senatore Santalco

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE ..... 9, 12, 17 e *passim*  
ACONE (PSI) ..... 12  
BAUSI (DC) ..... 13, 14  
COCO, sottosegretario per la grazia e la giustizia ..... 12, 20, 22 e *passim*  
CORRENTI (PCI) ..... 16

DI LEMBO (DC) ..... Pag. 17  
FILETTI (MSI-DN) ..... 16  
GALLO (DC) ..... 13, 14, 21  
PINTO, relatore alla Commissione ..... 9, 19, 21 e *passim*

«Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello di Taranto» (1280)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (2)

PRESIDENTE ..... 23, 24, 25 e *passim*  
BOSCO (DC), relatore alla Commissione .. 23, 25, 26 e *passim*  
COCO, sottosegretario per la grazia e la giustizia ..... 24, 26, 27 e *passim*

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura di Barcellona Pozzo di Gotto».

(2) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello».

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari» (143-501-B)** *(Risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti)*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari», risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta antimeridiana del 28 novembre.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

All'articolo 1 è stato modificato il comma 1 e soppresso il comma 2.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### **Art. 1.**

*(Emissione di assegno senza autorizzazione)*

1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

All'articolo 2 è stato modificato il comma 1 e soppresso il comma 2.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### **Art. 2.**

*(Emissione di assegno senza provvista)*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in

tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

All'articolo 3 è stato modificato il comma 1.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

*(Clausola penale)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

All'articolo 5 sono stati modificati i commi 1 e 2 ed è stato soppresso il comma 3.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

*(Pene accessorie)*

1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1, e in quelli previsti dall'articolo 2 qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

*(Rilascio di assegni e responsabilità  
del dipendente dell'istituto trattario)*

1. Il primo comma dell'articolo 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista».

2. Il secondo comma dell'articolo 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, è stato interamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura.

Art. 7.

*(Violazione del divieto di emissione)*

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Chiunque commette uno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.

3. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di due anni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, è stato interamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura.

#### Art. 8.

##### *(Condizione di procedibilità)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, la denuncia di reato è presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non è stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

All'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, sono stati modificati il comma 1 e il comma 2, gli altri commi sono rimasti identici.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 9.

##### *(Revoca dell'autorizzazione)*

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione

equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.

2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.

3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.

4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.

5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.

6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo del Senato, è stato interamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura.

#### Art. 10.

*(Pagamento dopo la revoca)*

1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

2. È vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 9; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo 9.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

All'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato, è stato modificato il comma 1. Il comma 2 è rimasto identico.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Non si procede per i reati previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, è stato interamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura.

Art. 12.

*(Disposizioni abrogate)*

1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116-*bis* delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni. È altresì abrogato il secondo comma dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Uno dei «bubboni» che da tempo fortemente aggrava i carichi giudiziari e concorre in rilevante misura a paralizzare il corso

della giustizia nel nostro Paese, disattendendo di fatto i diritti e gli interessi dei creditori ed incidendo negativamente anche sulle esigenze e sulle legittime aspettative dei debitori, sta per essere eliminato e comunque sta per essere notevolmente rimosso, dopo lunghe attese e remore, con il provvedimento legislativo sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari che questa Commissione giustizia è sul punto di varare definitivamente in sede deliberante.

La nuova normativa ha certamente tratto il «via di partenza» dalla iniziativa intrapresa sin dall'VIII legislatura e reiterata nella successiva legislatura ed in quella corrente dalla mia parte politica e parlamentare; iniziativa consistente nella presentazione di un disegno di legge, a mia firma, prevedente la estensione del principio del pagamento quale causa automatica di estinzione del reato alle ipotesi di emissione di assegno a vuoto.

Successivamente il Governo in queste due ultime legislature, nel lodevole intento di porre in essere una politica di deflazione penale, tesa specificatamente a rimuovere ed almeno ad attenuare gli effetti deteriori derivanti dall'attuale disciplina penale dell'assegno bancario, ha presentato un disegno di legge che più ampiamente ha proposto innovazioni in ordine al sistema sanzionatorio afferente la materia.

A sua volta questa Commissione giustizia e successivamente l'Assemblea del Senato, dopo attento e ponderato esame, hanno licenziato nel mese di febbraio 1989 una normativa, parzialmente modificativa rispetto alla enucleazione del testo governativo, certamente equilibrata ed idonea a risolvere, almeno in buona parte, il problema della ipertrofia penale ed a reprimere la diffusione del fenomeno concernente gli illeciti correlati all'emissione degli assegni bancari che, purtroppo, la cosiddetta «riforma del 1981» non è valsa a fare diminuire e neppure ha apportato alcun efficace contributo per contrastare il progressivo dilatarsi della criminalità specifica che sembra svilupparsi in misura sempre più crescente ed inarrestabile.

Impiegato il notevole tempo di poco meno di due anni, la Camera dei deputati ha restituito al Senato della Repubblica un nuovo testo che in buona parte recepisce la *ratio* e la normativa adottata in prima lettura, apportando peraltro alcune modificazioni.

Tali modificazioni in parte sono condivisibili, ma alcune di esse lasciano perplessi.

Non sembra, infatti, pienamente accettabile la unificazione delle due fattispecie di cui all'articolo 1 del testo in votazione che attribuisce una maggiore discrezionalità al giudice nella graduazione della pena e coevamente può incentivare incertezze e variazioni giurisprudenziali.

Parimenti opinabile e non serenante è, a nostro avviso, la modifica in ordine al termine di decorrenza per l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale che, senza giustificata motivazione, fa riferimento alla data variabile del tempo di presentazione del titolo, anzichè alla data certa della levata del protesto o della constatazione equivalente, venendo così a creare problemi in sede di pratica applicazione della norma.

Non si comprendono altresì le ragioni per le quali si è optato per la soppressione dell'obbligo di revocare l'autorizzazione ad emanare assegni da parte della banca trattaria nei confronti di tutti i cointeressati

del conto corrente, con il pericolo – come saggiamente ha osservato il presidente Covi – di pregiudizio a carico dei cointeressati stessi e dei terzi.

Tuttavia «*necesse est*» superare perplessità e critiche. L'entrata in vigore della nuova normativa non può essere ulteriormente ritardata. Pertanto, preso atto dell'unanime volontà dei componenti di questa Commissione, la mia parte politica e parlamentare presta responsabilmente il suo consenso a che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur essendo perfettibile e per qualche verso carente e discutibile, non sia emendato e divenga legge dello Stato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,20; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 11,05.*

**«Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto» (509),**  
d'iniziativa del senatore Santalco  
(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto», d'iniziativa del senatore Santalco

Prego il senatore Pinto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il senatore Santalco, nella puntuale e documentata relazione che accompagna il disegno di legge n. 509 recante l'istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto, sottolinea che questa è ormai la nona iniziativa legislativa – la prima risale al 1954 – volta all'istituzione di questo tribunale. Ciò viene riferito non tanto e non solo a sostegno della coerenza e anche della tenacia nell'avanzare una richiesta che si ritiene giusta, ma anche della sostanziale o oggettiva fondatezza della richiesta stessa. Non è questa – viene detto nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame – una istanza localistica, campanilistica o corporativa, ma una reale esigenza avvertita come indifferibile da parte della popolazione non solo del comune di Barcellona, ma anche dell'intera zona che dovrebbe delimitare la competenza di questo tribunale. L'esigenza trova rispondenza in due fondamentali ragioni. La prima è la necessità di una più razionale distribuzione di un carico giudiziario fattosi particolarmente

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto».

pesante ed oneroso; la seconda è l'intervenuta, rapida crescita dal punto di vista sociale, economico e culturale di Barcellona e dei comuni limitrofi - centri di una vasta e popolata zona - che dovrebbe appunto costituire l'ambito territoriale dell'istituendo tribunale.

La già citata relazione offre anche documentate indicazioni circa le strutture socio-culturali esistenti nella zona. Si fa inoltre riferimento al complesso delle attività economiche, sociali ed industriali che in tale territorio hanno registrato un notevole impulso negli ultimi anni. L'attenzione è richiamata in particolare sull'esigenza di un ospedale psichiatrico giudiziario di notevoli dimensioni, nonché sul fatto che le istituzioni scolastiche presenti su tutto il territorio, alquanto numerose e diversificate per i vari gradi di istruzione, testimoniano il notevole livello di istruzione richiesto dai giovani della zona.

A fronte di questo quadro di strutture e servizi efficienti, manca - si sostiene nella relazione - un adeguato presidio giudiziario non solo al servizio della città, ormai cresciuta, ma anche del suo *hinterland*; si registra, pertanto, una sproporzione tra le attività industriali e produttive in genere, le attività culturali e i movimenti anche sul piano europeo e la carenza di un presidio giudiziario. Ma non sono soltanto questi i motivi che giustificano la richiesta di una sede giudiziaria. Il tribunale di Messina, da cui dipende anche il circondario dell'istituendo tribunale, ha giurisdizione su quasi tutto il territorio della vastissima provincia di Messina: da Messina a Taormina, sul versante Jonico, e da Messina a Capo Tindari, sul versante tirrenico. Si tratta di un territorio che ha una popolazione di oltre 500.000 abitanti, cioè quasi pari ai quattro quinti dell'intera popolazione della provincia, che è pari a 700.000 abitanti. Il rimanente quinto di tale popolazione gravita, invece, su altri due tribunali, quelli di Patti e Mistretta, che hanno un carico di lavoro - come è intuibile - di gran lunga inferiore a quello accentrato sul capoluogo. Per evidenziare questa indubbia sproporzione nella distribuzione del carico di lavoro, ritengo sia sufficiente richiamare il dato che il tribunale di Mistretta si regge sui mandamenti di due sole preture, che abbracciano otto comuni, mentre il tribunale di Messina racchiude ben sessantasei comuni. Il tribunale di Barcellona dovrebbe - secondo la proposta legislativa in esame - accogliere le istanze delle popolazioni interessate e comprendere i mandamenti di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Novara di Sicilia e Lipari, mentre il circondario abbraccerebbe ventiquattro comuni, tra cui, oltre naturalmente a Barcellona Pozzo di Gotto, Montalbano, Castrolibero, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Furnari, Tripi, Lipari, Santa Maria Selina. La complessiva popolazione del circondario del costituendo tribunale verrebbe ad ascendere ad oltre 145.000 abitanti anagraficamente, mentre la popolazione complessivamente dimorante ammonterebbe a circa 160.000 persone.

Sempre nella relazione che accompagna il disegno di legge viene inoltre fornita in maniera molto accurata una esemplificazione delle distanze chilometriche tra alcuni comuni inclusi nel costituendo tribunale e la città di Messina, nonché tra questi comuni e Barcellona Pozzo di Gotto. Da tale quadro si evince, per esempio, che la distanza fra Messina e Montalbano Elicona è pari a ben 93 chilometri, mentre la distanza tra quest'ultima località e Barcellona è alquanto inferiore,

trattandosi di 38 chilometri; ugualmente a fronte di una distanza fra Messina e Milazzo di 46 chilometri, la distanza tra quest'ultima località e Barcellona si riduce a soli 9 chilometri. Alla considerazione della notevole diminuzione delle distanze che si realizzerebbe con la costituzione del tribunale di Barcellona si aggiunge inoltre quella della diminuzione della difficoltà dei collegamenti, piuttosto difficoltosi con Messina, grazie alla possibilità esistente di accedere a Barcellona attraverso la vasta e ben articolata rete viaria che la collega agli altri comuni del costituendo circondario.

Potrebbe a questo punto sorgere l'obiezione, che, per la verità, è contenuta, sia pure in forma indiretta, nel parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione che, pur non opponendosi all'*iter* del provvedimento, rileva l'opportunità che l'esame dello stesso rientri in una visione generale di razionalizzazione del sistema degli uffici giudiziari. Rispetto a tale obiezione ritengo di dover precisare che è semmai più corretto affermare che l'esame del provvedimento concernente l'istituendo tribunale di Barcellona debba rientrare nel quadro del disegno di legge generale previsto dal Governo per la revisione della cosiddetta geografia giudiziaria. Credo, però di poter affermare, in base ai dati in mio possesso, che oltre a quelli della già sullodata relazione del senatore Santalco, vi sono riferimenti chiari e conformi, che appaiono ad un esame anche non approfondito ma sufficiente dello stato della giustizia nell'ambito del costituendo tribunale di Barcellona, di compatibilità di questo tribunale con gli schemi indicati nel disegno di legge generale per quanto riguarda sia complessività di affari, sia ricorrenza di incidenze civili e penali. Sempre nella citata relazione sono anche indicate le procedure penali sopravvenute; i dati in proposito si fermano al 1987, ma è noto che da quella data ad oggi vi è stata una notevole crescita di affari, sia civili, sia penali, circostanza che conferma che il costituendo tribunale rappresenta tutti i requisiti che sono enunciati nel disegno di legge in corso di esame da parte del Senato.

Un'ultima considerazione desidero svolgere relativamente al fatto che il Consiglio superiore della magistratura si pronunciò, nel corso della IX legislatura, a favore di quanto previsto dal provvedimento in esame, e ritengo che non vi siano motivi che potrebbero indurre ad una revisione di questo parere favorevole. Ugualmente a favore del provvedimento si sono pronunciate l'Assemblea regionale siciliana, con un messaggio del suo Presidente, l'amministrazione provinciale competente, con un telegramma molto documentato del suo Presidente, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si potrebbe dire che si tratta di consensi scontati perchè in questi casi sarebbe difficile riscontrare dissensi e contrarietà; tuttavia mi permetto di sottolineare che alla motivazione che è alla base dell'istituzione di questo tribunale, se ne aggiunge un'altra di grande rilievo, cioè che da alcuni anni il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che conta 45.000 abitanti ed è il più popoloso dell'intera provincia di Messina dopo il capoluogo, è al centro di numerosi episodi criminali ad opera di cosche mafiose. Una lunga serie di omicidi e di tentati omicidi cui si aggiungono numerosi episodi di delinquenza comune indicano l'opportunità di un tribunale con gli annessi uffici della procura della Repubblica. Ciò non per affermare l'equazione tra maggiore criminalità

e maggiori presidi giudiziari, ma perchè la presenza più prestigiosa dell'organizzazione giudiziaria sia non solo una risposta ad un'esigenza, ma anche motivo di prevenzione rispetto a fenomeni che già hanno raggiunto dimensioni allarmanti e che ci auguriamo regrediscano attraverso l'istituzione del tribunale

Sottolineo infine che gli emendamenti che ho presentato insieme ad altri colleghi sono dovuti in parte alla necessaria attenzione che occorre prestare al parere espresso dalla Commissione bilancio e in parte a esigenze meramente formali di migliore organizzazione della struttura normativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ACONE. Signor Presidente, ribadisco anche in questa sede l'opinione che ho sempre manifestato e che oggi vieppiù manifesto, essendo stato investito dell'incarico di relazionare sulla legge delega sulle circoscrizioni giudiziarie, che dovrà provvedere ad un riordino generale senza interventi a pioggia sul territorio come invece si sta verificando in più occasioni. Non metto tutto nel mucchio, nel senso che riconosco che vi sono interventi più urgenti ed altri meno; ad esempio nel caso di Gela si è trattato di un intervento urgente.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Visto che continuano ad uccidere a Gela, occorrerà istituirci una sezione della Corte di cassazione!

ACONE. Con questa battuta il sottosegretario Coco mi ha anticipato, anche perchè nella relazione del senatore Pinto vi sono due aspetti da considerare. Il primo è appunto quello che il Sottosegretario metteva in evidenza: quando porremo mano al riordino delle circoscrizioni giudiziarie dovremo riflettere attentamente sull'equazione «più delitti più tribunali», che a mio avviso è discutibile sia perchè ormai di delitti se ne commettono dappertutto, sia perchè, data la struttura della delinquenza, non vi è più un luogo in cui si commettono delitti quanto piuttosto una situazione di diffusa azione delinquenziale. Non vorrei che in questa sede si accreditasse un orientamento che spingesse, al momento della discussione della legge di delega, a dare valore all'equazione prima citata e che sarebbe - ripeto - quanto meno discutibile.

Il secondo aspetto riguarda l'inopportunità di anticipare ora condizioni generali di attuazione della riforma attraverso il raffronto con dati statistici che, nel caso in esame, si riferiscono all'istituendo tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, altrimenti condizioneremmo l'ulteriore nostra attività, il che non è possibile.

A livello di informazione alla Commissione, vorrei dire che stiamo cominciando a lavorare su statistiche e dati che provengono anche dal Consiglio superiore della magistratura, attraverso i quali potremo fornire contributi in positivo nel momento in cui si discuterà la legge di delega sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Mi premeva fare queste osservazioni perchè mi trovo in una situazione di notevole disagio rispetto al provvedimento in esame che, al

pari del disegno di legge sull'istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto, ha ottenuto la possibilità di essere esaminato in sede deliberante e pertanto seguirà un percorso diverso da quello che caratterizzerà l'esame della legge di delega. L'auspicio è che quest'ultima possa raggiungere il traguardo almeno contemporaneamente a questi provvedimenti e comunque vorrei chiarire a me stesso e ai colleghi senatori che la legge di delega assorbirà ogni possibile effetto che si dovesse essere nel frattempo realizzato attraverso l'adozione di provvedimenti specifici. Naturalmente non mi riferisco solo alla legge-delega, ma anche ai decreti delegati rispetto ai quali non avrà alcuna importanza se un determinato tribunale è stato istituito nel 1930 o nel 1990.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, preannunzio il mio voto di astensione sul provvedimento in esame.

BAUSI. Signor Presidente, approfitto dell'occasione dell'esame di un disegno di legge concernente l'istituzione di un determinato tribunale per affrontare il problema nelle sue linee generali. Sono preoccupato di una sorta di centralismo strisciante, che ormai sta distinguendo i nostri comportamenti per quanto riguarda i servizi che siamo tenuti a mettere a disposizione della collettività. Basti pensare a certi uffici postali, che tendono addirittura a centralizzarsi nei soli capoluoghi di provincia ed anche ad alcune strutture del servizio ferroviario. Si centralizza per la comodità di pochi che corrisponde alla scomodità di molti, mentre contemporaneamente si predica il decentramento più assoluto, comprese le zone più povere e quelle collinari.

La mia opinione è che la giustizia sia un servizio che dobbiamo mettere a disposizione della gente. Sono un sostenitore del tribunale di Montepulciano, che è fra quelli che lavorano di meno in Italia, perchè lo ritengo comunque importante in quanto rappresenta il paradigma dei tribunali che funzionano.

Per queste ragioni, più che pronunciarmi sulla opportunità di istituire il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sono favorevole ad un principio di carattere generalissimo riguardante la difesa contro il centralismo e a favore del decentramento più assoluto funzionale oltre che di carattere politico.

GALLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la relazione estremamente chiara, precisa, puntuale e veramente esaustiva, soprattutto sotto il profilo informativo, del senatore Pinto, nonchè la presentazione che accompagna il disegno di legge mi sembra che ci consentano di poter prendere posizione con assoluta brevità di discussione di argomenti.

Personalmente non starò a ripetere quanto così bene ha detto ora il senatore Bausi, quando ha parlato, in termini tanto suggestivi quanto efficaci e propri, di centralismo strisciante; centralismo strisciante dal quale i partiti che formano l'arco costituzionale hanno in questo momento particolarmente a guardarsi, stanti tutte le insidie e le critiche che, a volte giustamente contrassegnano i giorni presenti. D'altra parte, chi vi parla - e non ne ha mai fatto mistero - è favorevole ad una sorta di nuovo disegno della geografia giudiziaria italiana per effetto del quale

siano delimitati meglio gli ambiti di utenza degli uffici giudiziari, e non certamente alla soppressione, se non in casi assolutamente eccezionali, di centri giudiziari. Questo perchè ci sono...

BAUSI. Il vecchio Piemonte insegna: è incredibile il numero di tribunali nella regione.

GALLO. Questo è vero, ma nella regione si registra anche una enorme difficoltà nelle comunicazioni; per esempio, nella provincia di Cuneo, che è notevolmente estesa, ci si scontra con la difficoltà derivante dal fatto che vi è un'unica corte d'appello, mentre vi sono regioni che hanno una pluralità di corti d'appello.

Comunque, quello che volevo dire è che, a mio avviso, occorre perseguire un nuovo disegno della geografia giudiziaria, soprattutto per alleviare il carico giudiziario dei tribunali cosiddetti maggiori. Ciò è necessario per portare questi tribunali a quei livelli di funzionalità a cui i centri giudiziari medio-piccoli oggi giustamente possono dichiarare di essere pervenuti; infatti non è raro, anzi è estremamente frequente – come è noto a chiunque di noi provenga dalla magistratura o abbia esercitato o ancora eserciti la professione forense – il fatto che è proprio da questi centri cosiddetti minori che proviene una giurisprudenza che poi si impone su tutto il resto del Paese. Con riferimento specifico al disegno di legge in esame vi è ancora un'altra considerazione da tenere presente in linea generale. Giustamente il senatore Acone, come già il relatore, senatore Pinto, facendosi carico dell'obiezione che potrebbe sorgere circa una sorta di anticipazione operata dal provvedimento in esame della legge-delega sulle circoscrizioni giudiziarie, ha osservato che ci troviamo di fronte ad una anticipazione che è puramente e semplicemente riferita ai tempi, ma non assolutamente ai contenuti; capirei l'inopportunità di un provvedimento come quello di cui stamane stiamo discutendo se in esso ci fosse, oltre che una anticipazione nei tempi, anche una anticipazione che costituisse una ipoteca sui contenuti e sulle soluzioni che dovranno ispirare le direttive della legge-delega. Giustamente è stato sottolineato come anche nella relazione al disegno di legge-delega vengono prospettate e arieggiate tutte le ragioni che militano a favore della istituzione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; tale tribunale verrebbe, quindi, a costituire un momento non tanto di anticipazione quanto di saggio di prova, di *test* della funzionalità di quei criteri che vengono arieggiati dal disegno di legge-delega.

Vi è poi una ulteriore serie di ragioni particolari, che sono già state esposte, che militano a favore della costituzione di questo tribunale. Siamo perfettamente d'accordo che la presenza dello Stato, anche attraverso, vorrei dire soprattutto attraverso organismi giudiziari, rappresenta il momento più solenne in una funzione deterrente di prevenzione, la cui esigenza si pone nel momento presente in tutto il Paese.

Bisogna ancora considerare, onorevoli colleghi, che Barcellona Pozzo di Gotto presenta fenomeni di criminalità che, come lo stesso senatore Santalco sottolineava, hanno subito un incremento negli ultimi tempi. E potrei consentire, anzi consento senz'altro, con l'esatta e

sapiente osservazione del senatore Acone che stabilire in linea di principio una «equazione» fra incremento dei delitti e necessità di nuove sedi giudiziarie potrebbe essere un asserto del tutto perverso. Ma, come dicevo, per Barcellona Pozzo di Gotto vi è un'altra fondamentale ragione e cioè che è un centro in fase di sviluppo socio-economico ed industriale particolarmente notevole; si tratta di una città che sta rivelando sempre più una sorta di impulso a migliorare la propria condizione. Tutto ciò a cosa porta? Evidentemente all'aumento di affari, non soltanto penali, ma anche civili, ad un aumento del contenzioso e alla necessità, quindi, della presenza di un tribunale, a prescindere dalla considerazione delle distanze, che sono abbastanza notevoli. Ma più che sulla rilevanza delle distanze, vorrei far leva sulla situazione che si registra nel tribunale di Messina, che veramente è vittima di una dislocazione assolutamente inaccettabile, per numero di abitanti che ne possono usufruire. Si registra una sproporzione rispetto ai tribunali di Patti e di Mistretta, che è del tutto impressionante e tale da evocare l'immagine di una grande testa con un corpo estremamente esile e minuto. Quindi, l'alleggerimento del lavoro non potrebbe che portare ad una accresciuta funzionalità del tribunale di Messina che pure è espressione di grandi tradizioni giuridiche che fanno capo ad una facoltà di giurisprudenza. Proprio per incrementare l'alto livello del lavoro già svolto, è auspicabile che vi sia una diminuzione degli affari che fanno capo al tribunale di Messina.

Vi è quindi tutta una serie di considerazioni che, indipendentemente da quelle che possono essere le prese di posizione circa la legge-delega, che io ho francamente espresso, pur in un quadro di compatibilità con la legge-delega, dovrebbero senz'altro confortare un voto favorevole alla istituzione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Auguro che la votazione si concluda favorevolmente e che sia anche di modello per altre che verranno. Nell'appassionata e indefettibile difesa dei centri giudiziari meno grandi e quindi dell'istituzione di nuovi centri, l'unico aspetto che occorrerà tenere molto ben presente è quello di assicurare, nel rispetto della Costituzione, un sistema di rotazione del personale giudiziario che impedisca la formazione di rapporti (assolutamente leciti, a volte commendevoli o addirittura ammirevoli) tra i vari magistrati tali da dar luogo ad una sorta di blocco che non consenta quella dialettica che invece è alla base dell'esperienza giudiziaria. Questo è comunque un aspetto tutto da verificare e che potremo affrontare con la dovuta calma.

**CORRENTI.** Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, indubbiamente la concomitanza dell'inizio dei lavori sulla normativa riguardante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie induce a riflettere circa la opportunità politica, mentre si pone mano ad un impegno di carattere globale, di provvedimenti di carattere peculiare come quello al nostro esame. Dobbiamo allora fin da ora intenderci sulla portata della norma di delega al Governo cui anche altri colleghi si sono riferiti. Credo che nessuno di noi abbia pensato ad una portata meramente negativa, cioè che il Parlamento deleghi il Governo semplicemente a sopprimere sedi giudiziarie.

Se non è questa la base del pensiero parlamentare, non dobbiamo stupirci se, in relazione ad un'esigenza concreta ed attuale purchè motivata, il segno sia appunto non di carattere negativo bensì positivo. È possibile ipotizzare che il Governo, ponendo mano alla materia del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, stabilirà che in talune sedi, dati i carichi di lavoro giudiziario, saranno necessari nuovi uffici mentre in altre sedi, per motivi opposti, altri uffici risulteranno non più utili ed opportuni in termini di produttività.

Se questa è l'impostazione, nel nostro giudizio rispetto al problema specifico di cui stiamo discutendo stamattina dobbiamo ritenerci svincolati da valutazioni riguardanti la riforma più in generale perchè il proponente ed il relatore hanno ampiamente documentato la necessità dell'ufficio che si intende istituire nella sede in questione senza stabilire l'equazione, effettivamente perversa, che più reati vi sono più forte è l'esigenza di un ufficio giudiziario. Vi è un'altra equazione che considero corretta e che concerne i carichi di lavoro in materia penale i quali, nel caso in esame, sono di tale entità da giustificare, anche in relazione ad un tessuto sociale in movimento ed in evoluzione, la creazione di un nuovo ufficio.

Apprendo poi che il tribunale di Messina ha sotto la sua giurisdizione il numero più elevato di comuni rispetto ad ogni altro tribunale italiano. Già questo dovrebbe giustificare l'esigenza di istituire un nuovo tribunale. In sostanza a noi pare che l'istituzione proposta dal disegno di legge risponda a criteri di opportunità in riferimento alla concezione che noi abbiamo della giustizia quale erogatrice di un servizio. Pertanto non abbiamo difficoltà a preannunciare il nostro voto favorevole sul disegno di legge.

FILETTI. Signor Presidente, esprimo parere nettamente favorevole sul disegno di legge al nostro esame teso ad istituire a Barcellona Pozzo di Gotto una sede del tribunale civile e penale con giurisdizione sui mandamenti di determinate preture dell'area circondariale di Messina. Vi sono infatti tutti i presupposti per esprimere un parere favorevole: quelli di ordine logistico, atteso che il comune in questione è molto distante da Messina con le difficoltà che ciò comporta per i cittadini di adire gli organi giudiziari e quindi di curare i loro interessi di ordine giudiziario ed, in genere, i notevoli carichi giudiziari che rimangono pendenti.

La relazione fa riferimento alle pendenze fino al 30 settembre 1987 ed è da ritenere che esse si siano notevolmente accresciute da quella data ad oggi, aumentando così l'esigenza prospettata di istituire il tribunale; onde maggiormente sussistono i presupposti dell'iniziativa parlamentare del senatore Santalco.

Pertanto, senza bisogno di altre considerazioni o osservazioni, è doveroso dare un voto favorevole al disegno di legge in titolo che viene ad eliminare evidenti carenze nel funzionamento della giustizia nella zona che fa capo a Barcellona Pozzo di Gotto.

DI LEMBO. Signor Presidente, vorrei svolgere una considerazione di carattere generale. Più volte è stata citata l'equazione, che sembra aberrante, «più delitti più uffici giudiziari». Questa è un'affermazione

che deve essere corretta ma che, se utilizziamo altre parole, mantiene la sua validità. Far fronte ad una maggiore domanda di giustizia, infatti, significa dare una risposta che, per la sua rapidità, non renda possibile fenomeni di denegata giustizia come invece avviene in questo periodo. Inoltre, se è vero che la giustizia - l'abbiamo detto in tutte le relazioni sul bilancio - è altamente produttiva, ci dobbiamo pur chiedere in che cosa consiste questa sua produttività che non può certo essere ricercata in criteri manageriali bensì in qualcosa di diverso. I criteri manageriali non hanno infatti nulla a che vedere con l'amministrazione della giustizia che, per essere giusta, deve essere più rapida possibile. I servizi che la giustizia deve fornire consistono proprio in una veloce risposta ad una domanda che non interessa soltanto gli offesi dal reato ma tutta la società. È in quest'ottica che vanno viste non solo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ma anche l'opportuna istituzione di altri uffici giudiziari.

**PRESIDENTE.** Desidero esprimere alcune perplessità di ordine generale, che definirei forti, sul provvedimento in esame. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione nella quale la creazione di nuovi uffici giudiziari è destinata, almeno in parte, a rimanere sulla carta. Ricordo, a titolo esemplificativo, che per il tribunale di Gela, istituito un anno fa, è stato possibile solo nei giorni scorsi nominare i componenti, tutti prescelti nell'ambito degli uditori giudiziari.

Non nego, anche per aver ascoltato un brillantissimo intervento del presidente della corte d'appello di Messina, dottor La Torre, che la situazione di Barcellona Pozzo di Gotto e del suo circondario esiga l'istituzione di un ufficio giudiziario. Il dottor La Torre, nell'ambito di recenti incontri trilaterali tra Governo, Parlamento e Magistratura, ha svolto un'analisi estremamente interessante; infatti, partendo dalla constatazione che fino a non molto tempo fa la provincia di Messina era definita la «provincia babba», con ciò intendendo dire che non vi si registravano fenomeni di criminalità o espressione di organizzazioni mafiose, egli ha affermato che da un certo tempo a questa parte tali fenomeni hanno iniziato ad interessare tale provincia e in particolare la zona di Barcellona, in conseguenza dell'afflusso di fondi e dei nuovi insediamenti derivanti dall'esecuzione del raddoppio del tratto ferroviario Messina-Palermo. Ciò avrebbe provocato una invasione della zona da parte della mafia palermitana per introdursi nel sistema delle tangenti sugli appalti, alla quale la criminalità preesistente ma di modesta entità della zona di Barcellona ha reagito per affermare la sua supremazia sul territorio, organizzandosi di conseguenza.

Il presidente della corte d'appello di Messina, in una visione più ampia e generale, in relazione alla necessità di istituire il giudice monocratico di primo grado, aveva ipotizzato l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Messina presso la città di Barcellona e di un'altra sezione distaccata di tale tribunale da istituirsi presso la città di Taormina. Questa, ad avviso, del succitato magistrato, sarebbe la migliore sistemazione degli uffici giudiziari nella provincia di Messina, che a me, anche abbandonando quello che è il disegno di ordine generale del giudice monocratico di tribunale, con conseguente abolizione dell'organo collegiale, sembra rispondere ad una certa logica

Con il provvedimento in esame, invece, mentre si propone l'istituzione di un nuovo tribunale, si lasciano in vita altri due tribunali: quello di Mistretta, che si regge sui mandamenti di due sole preture, che abbracciano soltanto otto comuni, e quello di Patti, che non risulta sia oberato in modo particolare da procedimenti pendenti.

Desidero aggiungere - rifacendomi a quanto affermato dal senatore Bausi nel suo intervento - che in questo caso non ritengo si possa parlare di centralismo strisciante; non credo neppure che si debba reagire a questo presunto centralismo strisciante in funzione di certe prospettive del mondo politico, perchè queste prospettive sono più che altro determinate dalla necessità di un efficiente funzionamento della pubblica amministrazione. Questo buon funzionamento non consegue tanto dalla maggiore o minore facilità nel raggiungimento delle sedi, quanto dalla loro efficace distribuzione sul territorio, e questo vale anche per il sistema giudiziario. Il pericolo che si corre, nella attuale situazione di insufficienza di mezzi, è, oltre a quello che i nuovi tribunali funzionino soltanto sulla carta, quello di un intervento disorganico, che potrebbe determinare disfunzioni tali da complicare la già difficile organizzazione della vita giudiziaria. Ritengo, pertanto, che alla riorganizzazione e ridistribuzione degli uffici giudiziari si dovrebbe procedere nell'ambito di un disegno di ordine generale con il quale dovrebbe essere determinato, per ogni sede giudiziaria, un adeguato carico di lavoro e un numero di giudici sufficiente, così da realizzare un sistema giudiziario veramente efficiente su tutto il territorio nazionale.

Certo, non si può negare che, nella considerazione dell'eccessivo carico di lavoro che grava sul tribunale di Messina, che racchiude ben sessantasei comuni, e degli affari sia civili che penali che gravitano su Barcellona Pozzo di Gotto, il provvedimento in esame può trovare una sua fondata giustificazione. Ma il provvedimento sarebbe ancora meglio fondato se affrontasse il problema in funzione di un disegno di carattere generale nell'ambito del quale eliminare alcuni tribunali non necessari, come quelli di Patti e Mistretta, con la conseguente possibilità di recuperare magistrati e di far entrare subito in funzione quello di Barcellona.

Queste sono le ragioni di perplessità per cui avrei decisamente preferito che la materia oggetto del provvedimento in esame venisse trattata nell'ambito del disegno di legge-delega presentato dal Governo, magari anche con la presentazione di ordini del giorno volti a mettere in luce particolari esigenze.

Per le ragioni che ho sinteticamente esposto, la mia parte politica si asterrà pertanto dalla votazione sul provvedimento in discussione.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

*PINTO, relatore alla Commissione.* Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi per i loro interventi, come sempre preziosi e puntuali, e sottolineare come la discussione testè conclusasi abbia evidenziato un sostanziale e diffuso consenso rispetto al disegno di legge in esame, consenso mitigato però dalle perplessità espresse dal senatore Acone e dal presidente Covi che, se ho ben compreso, sono più di ordine generale e metodologico che non riferite al provvedimento specifico che stiamo esaminando. Poiché

però la discussione generale ha affrontato anche un tema di indirizzo generale, a questo proposito desidero lasciare agli atti, anzi ripetere, un mio vecchio convincimento, perchè non vi è stata occasione in tanti anni, quando questo discorso della geografia giudiziaria e della sua revisione è affiorato, che non mi abbia indotto ad esplicitare il mio convinto pensiero. Il disegno di legge di ordine generale che il Governo ha presentato in materia non sembra affatto volto solo alla riforma della geografia giudiziaria; infatti vi ho ravvisato – ma sarei lieto di scoprire che sono in errore – una istanza punitiva rispetto ai tribunali di piccole dimensioni nell'intento – che sarà nobile ma non credo giustificato – di recuperare giudici e personale giudiziario. Questo è l'interesse sostanziale; ma su questa esigenza io nutro notevoli perplessità, soprattutto perchè si sta inserendo in questa riforma della geografia giudiziaria, una nota che assume un carattere limitativo.

Ogni volta che è stata approvata una riforma – è un'esperienza che stiamo vivendo con il provvedimento riguardante il giudice di pace e di cui si è parlato per anni – immediatamente dopo l'interesse su di essa scema e contestualmente sorgono le critiche. Nel caso del giudice di pace, addirittura, si è giunti ad affermare che il Governo ed il Parlamento sono riusciti a reperire miliardi per un giudice inutile mentre non sono riusciti a disporre finanziamenti per attività essenziali. Intendo dire che dobbiamo noi per primi guardarci da ogni forma di miracolismo. Ogni nuova istituzione promuove e supporta problemi e speranze, esigenze e rimedi; guai però a dire di una legge che sarà il toccasana per la giustizia e per i suoi mali attuali!

Le osservazioni puntualissime dei colleghi Bausi, Gallo, Correnti, Filetti e Di Lembo mi trovano essenzialmente concorde, soprattutto nel convincimento che dobbiamo liberare la giustizia dal concetto della produttività, del rapporto tra costi e ricavi. Questa impostazione non può essere consentita neanche per il servizio ferroviario, ad esempio, e quindi ancor meno per la giustizia. D'altra parte quest'ultima si assenta quando non vi sono le condizioni per il suo funzionamento. Che significato ha istituire un presidio senza cancelliere o senza ufficiale giudiziario oppure una pretura senza giudice?

Voglio ora riferirmi alle perplessità avanzate dal senatore Acone e dal presidente Covi, perplessità che riconducono comunque ad un loro parere favorevole se è vero che il senatore Acone ha detto di non voler «mettere tutto nel mucchio». Vi sono infatti istituzioni che hanno titolo per essere proposte e realizzate. Analogamente il senatore Covi non ha avanzato riserve su questa specifica proposta, anche se ha precisato che avrebbe preferito riguardarla nell'ambito di una norma di ordine generale. Al Presidente Covi vorrei dire che è forse vero che molti tribunali «nuovi» restano sulla carta ma che faremmo torto a noi stessi se nel momento in cui riconosciamo l'esigenza di un tribunale ci accollassimo in anticipo anche la responsabilità – che ad altri spetta – dei ritardi nella sua attuazione. Prendiamo consapevolezza di questa esigenza e attiviamoci poi, perchè un'istituzione che abbiamo ritenuto giusta sia resa efficiente e funzionante, altrimenti le nostre decisioni perderanno di credibilità e verrà intaccato il prestigio del Parlamento.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo trae conforto da quanto ha detto il relatore e su cui hanno consentito anche i senatori che avevano avanzato rilievi critici preannunciando il loro voto di astensione, cioè che il provvedimento in esame ha una sua logica anche nella prospettiva della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie. Confermo quindi il parere favorevole del Governo, già manifestato, sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È istituita in Barcellona Pozzo di Gotto la sede del tribunale civile e penale con giurisdizione territoriale sui mandamenti delle preture di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Lipari e Novara di Sicilia.

È stato presentato dal senatori Bausi, Di Lembo, Gallo, Pinto e Santalco il seguente emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nel distretto della corte di appello di Messina sono istituiti:

- a) il tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto;
- b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto;
- c) la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

2. Il tribunale e la pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Montalbano Elicona, Rodi-Milici, Terme Vigliatore, Basicò, Castoreale, Merì, Milazzo, Condò, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Novara di Sicilia, Fondachelli-Fantina, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina».

PINTO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento risponde ad una duplice esigenza posta in parte dalla legge n. 30 del 1989 e soprattutto dal codice di procedura penale. Esso infatti prevede, accanto al tribunale, la procura della Repubblica presso il tribunale stesso, la pretura circondariale e la procura della Repubblica presso la procura circondariale. L'elenco dei comuni contenuto nell'emendamento serve per fare definitiva chiarezza sull'ambito territoriale della giurisdizione del tribunale e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che presso i tribunali che non sono sede di capoluogo di provincia, attualmente la procura della Repubblica presso la procura circondariale non c'è. A questo riguardo ho raccolto molte lamentele.

PINTO, *relatore alla Commissione*. La procura della Repubblica presso la procura circondariale c'è sempre; si tratta di vedere se il magistrato è con funzione autonoma o se tale funzione è esercitata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale. La previsione contenuta nell'emendamento, a mio avviso, è puntuale e doverosa.

GALLO. L'esercizio delle funzioni di procuratore presso la procura da parte del procuratore presso il tribunale è un fatto assolutamente anomalo e privo di funzionalità perchè porta ad un'immedesimazione di funzioni e di cariche. È vero che adesso in appello si va alla corte d'appello e non al tribunale, ma questa situazione implica uno «sceriffato». È questo un punto al quale tengo profondamente perchè una simile situazione nel nostro Paese occorre assolutamente cercare di evitarla.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, la mia preoccupazione era esclusivamente di ordine sistematico. Sono perfettamente d'accordo che ci debba essere la procura della Repubblica presso la procura circondariale anche quando non si tratti di capoluogo di provincia. Mi preoccupavo che vi fosse una discrasia rispetto al resto del Paese. Sembra comunque che vi sia già il caso di Gela.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal senatore Bausi e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

1. Il Governo è autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari. È altresì delegato a stabilire l'inizio del funzionamento di detto tribunale.

I senatori Bausi, Di Lembo, Gallo, Pinto e Santalco hanno presentato il seguente emendamento, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla base dei carichi di

lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonchè a stabilire la data di inizio del funzionamento di tali uffici giudiziari. In ogni caso, gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione del tribunale ordinario e della pretura circondariale devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1<sup>o</sup> febbraio 1989, n. 30».

PINTO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento trova la sua ragion d'essere nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Non devo ricordare ai colleghi che un'eventuale perplessità su questo emendamento - che per la verità non emerge - comporterebbe il passaggio dell'esame del disegno di legge in sede referente.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal senatore Bausi e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

#### Art. 3.

1. Alla data di inizio dell'attività giudiziaria del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Messina, appartenenti per ragioni di territorio al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sono devoluti d'ufficio a questo tribunale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato già aperto il dibattimento alla data sopraindicata.

Come per gli articoli precedenti, gli stessi senatori Bausi, Di Lembo, Gallo, Pinto e Santalco hanno presentato il seguente emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3. - 1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Messina, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto».

PINTO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento risponde all'esigenza di includere nella previsione anche la procura circondariale e regola la fase di transizione a seguito dell'istituzione del tribunale.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dal senatore Bausi e da altri senatori.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Avverto che, in relazione agli emendamenti approvati, il titolo del provvedimento dovrebbe essere così modificato: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, Metto ai voti il disegno di legge, nel testo modificato, nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto» (1280),**  
d'iniziativa del senatore Consoli e di altri senatori  
(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto», d'iniziativa dei senatori Consoli, Cannata, Orlando, Acone, Battello, Gallo, Pollice, Lipari, Di Lembo e Salvato.

Prego il senatore Bosco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge al nostro esame, presentato da rappresentanti di molti gruppi politici, propone l'istituzione a Taranto di una sezione distaccata della Corte di appello di Lecce.

Non intendo dilungarmi nell'illustrazione del processo complessivo di sviluppo che ha interessato la provincia di Taranto negli ultimi anni, e che giustifica tale iniziativa, in quanto nella relazione che accompagna il provvedimento viene fornito un quadro molto approfondito in proposito.

Il motivo fondamentale dell'urgenza del provvedimento, che ne giustifica anche l'anticipazione rispetto all'altro provvedimento di

---

Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della Corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello».

carattere generale presentato dal Governo per la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, di cui si è già parlato in questa Commissione, si fonda essenzialmente sulla necessità di approntare strumenti adeguati per far fronte ad una preoccupante emergenza determinata dalla crescita della criminalità organizzata nella provincia di Taranto, soprattutto in conseguenza della ben nota crisi delle grandi strutture produttive locali. Per fronteggiare tale fenomeno si propone l'istituzione a Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce, della sezione del Tribunale per i minorenni e del giudice di sorveglianza.

Ritengo che i motivi di urgenza che hanno spinto alla presentazione del provvedimento siano da condividere pienamente; oltre tutto, la proposta costituisce una parziale anticipazione del progetto di legge-delega per la riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie, risultando assolutamente compatibile con il quadro delineato in tale progetto.

Oltre che dall'esigenza di contrastare lo sviluppo della criminalità organizzata, il provvedimento è motivato da altre considerazioni. Basti pensare che il carico dei procedimenti penali devoluti alla Corte di appello di Lecce e provenienti dal tribunale di Taranto nel 1987 è stato, su un totale di 1670 processi dell'ufficio giudiziario leccese, pari a ben 945, cioè quasi due terzi del totale. Da ciò consegue oggettivamente l'esigenza di istituire una sezione distaccata della Corte di appello di Lecce presso il tribunale di Taranto.

Come i colleghi ben sanno, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno espresso un parere favorevole ma subordinato all'accoglimento di alcune precise indicazioni. In parte per recepire tali indicazioni, ma anche per armonizzare il provvedimento con i precedenti legislativi in materia - come la legge istitutiva della sezione distaccata della Corte di appello di Sassari - sono stati predisposti emendamenti, sottoscritti alcuni dal relatore e altri dai senatori del Gruppo comunista, che, in ragione del loro contenuto, ritengo debbano essere tutti accolti dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Bosco per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

*COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Come è noto, il Governo non ha assunto l'iniziativa di provvedimenti di carattere specifico recanti l'istituzione di nuovi uffici giudiziari avendo presentato il disegno di legge di riforma generale della geografia giudiziaria. Pertanto, il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. È istituita la sezione distaccata della Corte di appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Taranto.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1. - 1. È istituita, in Taranto, una sezione distaccata della corte di appello di Lecce, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Taranto».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento tende semplicemente a proporre una più precisa formulazione tecnica della norma specificando la corte di appello da cui deriva la nuova sezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2:

#### Art. 2.

1. È istituita in Taranto una sezione distaccata di Corte di assise di appello con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione della Corte di assise di Taranto. La giurisdizione della Corte di assise di Taranto comprende il Tribunale di Taranto.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 2: «Art. 2. - 1. È istituita in Taranto una sezione della corte di appello di Lecce in funzione di corte d'assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte d'assise di Taranto».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento che propongo, signor Presidente, è volto a riformulare il testo per renderlo omogeneo ai precedenti legislativi in materia e per introdurre correttamente il riferimento al circolo della corte d'assise.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di una questione tecnica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3:

#### Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche degli altri uffici.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Cannata, Battello, Salvato e Pollice il seguente emendamento, tendente ad aggiungere in fine le seguenti parole: «,nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione delle predette sezioni devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello e della Corte di assise d'appello di Taranto.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento tendente a sostituire le parole da: «della sezione distaccata» fino alla fine con le altre: «degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello di Lecce, alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Taranto, sono di ufficio devoluti alla cognizione di questa sezione distaccata. La disposizione non si applica alle cause civili, nelle quali si è avuta la remissione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali, nei quali è stato notificato il decreto di citazione, e agli affari di volontaria giurisdizione che già sono in corso alla data indicata nell'articolo 4.

È stato presentato dal relatore il seguente emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Lecce ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto, della sezione della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Taranto, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo sostitutivo presentato dal relatore.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce «Aumento degli organici della Magistratura e del personale delle cancellerie».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affrontare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato dai senatori Cannata, Battello, Salvato e Pollice un emendamento soppressivo dell'articolo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Si tratta della conseguenza dell'approvazione dell'emendamento all'articolo 3. Il parere del relatore, quindi, è favorevole.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

**Non è approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

In relazione agli emendamenti approvati il titolo del provvedimento dovrebbe essere così modificato: «Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte d'appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, nel testo modificato, nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOIT SSA MARISA NUDDA